

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

COM(88) 815 def. — SYN 185

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1989)

(89/C 100/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce le modalità secondo cui tali restrizioni sono soppresse o mitigate a favore dei beneficiari del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ...;

considerando che il regolamento (CEE) n. ... , che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68, ne ha ampliato il campo di applicazione soggettivo dello stesso, determinando la necessità di adeguare a tali modifiche le disposizioni della direttiva 68/360/88, per quanto riguarda non soltanto i lavoratori e i loro familiari cittadini di uno Stato membro, ma anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

considerando che le procedure e le spese per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei relativi documenti si sono rivelate in molti casi troppo lunghe e troppo onerose, costituendo quindi un ostacolo obiettivo per l'organizzazione della vita quotidiana degli interessati e un freno alla loro integrazione nel paese ospitante;

considerando che, per la stabilità di soggiorno, si devono prendere in considerazione le nuove condizioni predominanti sui mercati del lavoro, con particolare riguardo all'incremento dei posti di lavoro precari e intermittenti;

considerando che, nel contesto dell'Europa dei cittadini, si deve promuovere il senso di appartenenza alla cittadinanza europea denominando il titolo di soggiorno «carta di soggiorno delle Comunità europee»,

Articolo 1

La direttiva 68/360/CEE, del 15 ottobre 1968, è modificata come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno delle Comunità europee".»

2) All'articolo 4, paragrafo 3, l'inizio del testo è sostituito dal seguente testo:

3) All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, punto b) è aggiunto il testo seguente:

«nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, un attestato del diritto alle prestazioni di disoccupazione rilasciato dai servizi competenti del paese ospitante».

4) All'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, il testo del punto e) è sostituito dal testo seguente:

«e) per i membri della famiglia, contemplati dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o del coniuge o che convivono con il lavoratore o il coniuge in tale paese».

5) All'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso.

6) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Tali formalità sono espletate al più presto.»

7) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) deve essere valida per almeno cinque anni a decorrere dal rilascio e rinnovabile automaticamente per periodi di dieci anni».

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

- 8) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo i termini «obblighi militari», è inserita la seguente frase:
- «o da malattie, maternità o studi o nella situazione contemplata dall'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1612/68».
- 9) All'articolo 6, paragrafo 3, dopo il primo comma viene inserito il comma seguente:
- «Tuttavia, quando il lavoratore ha occupato vari impieghi temporanei successivi, di durata globale pari o superiore a dodici mesi, in un periodo di soggiorno ininterrotto di diciotto mesi, lo Stato membro ospitante gli rilascia la carta di soggiorno di cui al paragrafo 1, previa presentazione di una dichiarazione di assunzione o di un certificato di lavoro, anche per un lavoro di durata inferiore ad un anno.»
- 10) All'articolo 6, viene aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. Quando il lavoratore ha occupato nello Stato ospitante un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno ed ha acquisito il diritto alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di tale paese, il titolo di soggiorno che gli è stato rilasciato in conformità del primo comma del paragrafo 3 è automaticamente rinnovabile fino alla scadenza del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
- Quando il lavoratore ha occupato nello Stato ospitante un impiego di durata inferiore a tre mesi ed ha acquisito il diritto alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di tale paese, questo gli rilascia un titolo di soggiorno di tre mesi, rinnovabile automaticamente fino alla scadenza del diritto alle prestazioni di disoccupazione.»
- 11) All'articolo 7, paragrafo 1, l'espressione «dovuta a malattia o ad infortunio» è sostituita da:
- «dovuta a malattia, maternità o infortunio».
- 12) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
- «Allorché scade durante il periodo di incapacità al lavoro, essa è rinnovata automaticamente, a norma dell'articolo 6.»
- 13) All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.
- 14) All'articolo 9, paragrafo 1, la parte iniziale del testo, sino a «della CEE» viene sostituita dal seguente testo:
- «I documenti di soggiorno e i documenti giustificativi rilasciati ai beneficiari della presente direttiva.»
- 15) All'articolo 9, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. La presentazione della carta di soggiorno non può essere richiesta al passaggio delle frontiere.»
- 16) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:
- «Testo della menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2
- La presente carta di soggiorno delle Comunità europee è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, del regolamento (CEE) n. ... e delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 68/360/CEE e della direttiva ...
- Il titolare della presente carta ha il diritto di accedere, alle medesime condizioni dei lavoratori ... (*) alle attività subordinate e di esercitarle sul territorio ... (*)
- (*) Indicazione della cittadinanza e dello Stato che rilascia la carta.»
- Articolo 2*
- Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- Articolo 3*
- Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.